



A.V.D.A.

Ass. Veterinari per i Diritti degli Animali

Enrico Moriconi

Medico Veterinario

[www.enricomoriconi.it](http://www.enricomoriconi.it)

[www.avda.it](http://www.avda.it)

mail: [enrico.moriconi@tiscali.it](mailto:enrico.moriconi@tiscali.it)

tel 335 6900630

Torino 030108

Oggetto: Segnalazione mantenimento animali.

Mi è stata segnalato il caso animali (bovini, maiali e capre ) che erano mantenuti in una condizione insostenibile, senza strutture efficaci di ricovero, senza poter usufruire di una alimentazione adeguata e con poca cura da parte del proprietario, tanto che oltre alla morte dei polli che lì vivevano non si conosce tuttora se anche altri animali siano venuti a morire a causa delle cattive condizioni di mantenimento.

Al riguardo si possono proporre le seguenti considerazioni.

In tema di maltrattamento, secondo quanto stabilisce la legge 189\2004, il reato sussiste laddove si verifichi un mantenimento di animali *“in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”*, articolo 544 sexies comma 3 legge 189\04.

Ne deriva che, affinché si realizzino condizioni di maltrattamento non è necessario che si rilevi la presenza di ferite, traumi, gravi degenerazioni anatomiche o fisiologiche, se ci fossero è ovvio che il maltrattamento sarebbe ugualmente e conseguentemente individuabile, ma proprio per quanto stabiliscono le norme di legge il maltrattamento si manifesta nel momento in cui si impongono agli animali condizioni vitali in contrasto con la sua naturalità.

Per giudicare della naturalità di vita degli animali, perché non sia un concetto astratto, si devono individuare degli strumenti oggettivi i quali sono forniti dall'etologia, la scienza che studiando le caratteristiche degli animali ne individua le necessità essenziali che rappresentano appunto i bisogni fondamentali.

Sulla base delle conoscenze scientifiche è dimostrato come la mancata soddisfazione dei bisogni fondamentali dia luogo a stati di stress che comportano una condizione di malessere generatrice di sofferenza e che un alterazione prolungata genera anomalie di comportamento, etoanomalie, ovvero manifestazioni comportamentali che non rientrano nei modelli naturali specie specifici, che sono rilevabili e indicatori di dolore animale.

Nel caso però lo stato del mantenimento non abbia dato luogo ad etoanomalie, o che queste non si siano potute o volute rilevare, una condizione di eventuale sofferenza dell'animale è ugualmente dimostrabile dall'analisi delle condizioni vitali. Se infatti si ammette scientificamente che il malessere può sorgere non solo per motivi fisici, traumi e altri atti, chimici, fisiologici, malnutrizione, ma anche per il tipo di rapporto che l'individuo instaura con l'ambiente in cui vive, ne discende che se la qualità dell'ambiente non risponde alle esigenze comportamentali dell'animale induce uno stato di sofferenza.

Non è necessario quindi che l'ambiente abbia già agito nel generare una etoanomia perché vi sia malessere e quindi maltrattamento, bensì è sufficiente che le condizioni ambientali non siano adatte o sufficienti.

La conferma di queste affermazioni viene anche da quelle che sono definite "Le cinque libertà". In Gran Bretagna già negli anni '60 era stato istituito il primo comitato tecnico per affrontare il tema della valutazione del benessere, e quindi del suo contrario il malessere, che elaborò fra l'altro il Brambell Report, che in seguito, nel "Congresso internazionale sul benessere dell'animale industriale" tenutosi in Gran Bretagna nel 1992; il "Farm Animal Welfare Council" ha ampliato nella formula attualmente utilizzata, delle "Cinque libertà" che è la seguente:

libertà dalla fame e dalla sete e dalla cattiva nutrizione, garantendo un facile accesso ad acqua fresca e una dieta che mantenga piena salute e vigore;

libertà dal disagio, che comporta un ambiente appropriato che includa un riparo e una confortevole area di riposo;

libertà dal dolore, ferite, malattie con prevenzione e rapida diagnosi e terapie,  
dalle malattie attraverso la prevenzione e rapide diagnosi e trattamenti

libertà di esprimere un comportamento specie specifico naturale, provvedendo sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di animali della stessa specie;

libertà dalla paura e dall'angoscia, assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale.

Ai fini della loro applicazione si deve valutare come si esprime la legge 189\04 che fa riferimento alle caratteristiche etologiche (Art 544 ter) ed alla natura degli animali (articolo 727).

Se si deve valutare sulla base della naturalità degli animali, e quindi delle caratteristiche etologiche, esse rappresentano complessivamente i bisogni fondamentali che permettono di realizzare situazioni artificiali il più possibile vicine alla vita naturale

Per il rapporto di reciprocità che esiste tra il concetto di benessere e di malessere, esse assumono una duplice valenza, in quanto se indicano i bisogni che occorre basilamente garantire agli animali per fornire loro un qualche grado di soddisfazione e quindi di benessere, in caso di mancanza di uno o più di questi bisogni si generano condizioni di alterazione dello stato degli animali e la quantità delle libertà violate, insieme alla gravità della violazione, permette di valutare quale sia il possibile danno che si infligge all'animale, cioè il malessere indotto.

Anche se non si è in presenza di sintomi patognomici di sofferenza, quali le etoanomie, il mancato rispetto delle cinque libertà segnala indiscutibilmente il fatto che lo stato di malessere esiste già perché stanno venendo meno bisogni fondamentali per gli animali la cui mancanza darà luogo a conseguenze negative per la salute psicofisica dell'animale.

Poiché segnala l'eventuale anomalia della condizione esaminata, il mancato rispetto è indice di maltrattamento perché testimonia la mancanza di requisiti che sono fondamentali per l'animale il quale si troverà, in questo modo, a dover supplire a carenze nel rapporto con l'ambiente oppure a dover subire delle privazioni per quanto riguarda le sue esigenze etologiche o a sottostare ai conseguenti danni fisici e psicofisici.

Nel caso in questione le condizioni di mantenimento degli animali pregiudicavano gravemente alcune delle libertà, iniziando con l'alimentazione che non sembra fosse appropriata né come qualità né come quantità non solo in base a quanto riferiscono le notizie raccolte ma anche a desumere dalle condizioni degli animali compreso quello che è un indicatore ammesso di nutrizione adeguata, ovvero la qualità e la lucentezza del pelo. A dimostrazione della malnutrizione si deve aggiungere che attualmente al sostentamento degli animali provvede un vicino che ha provveduto all'apertura di un varco nella recinzione onde poter provvedere alla loro alimentazione

Così pure si deve rilevare la violazione della libertà dal disagio in quanto il locale dove gli animali erano stabulati non permetteva certo un adeguato riparo e quindi la possibilità di realizzare un buon rapporto con l'ambiente, non essendo individuabile alcuna struttura che si potesse definire come un ricovero propriamente ed adeguatamente utilizzabile

Lo stato di mantenimento fa altresì supporre che eventuali problemi di salute non sarebbero certo stati oggetto di rapido intervento e cure, così come recita la terza libertà.

La sistemazione era insufficiente ai fini di arrivare ad una integrazione con l'ambiente, che si deve favorire anche attraverso la realizzazione di strutture che forniscano una risposta in qualche modo soddisfacente alle esigenze degli animali.

Nell'insieme la mancata risposta a quelli che sono i bisogni fondamentali per gli animali, induce anche la violazione della quinta libertà della paura e dall'angoscia, che nascono in questo caso dal vivere in condizioni che incidono negativamente sulla psiche degli animali.

Condizioni che si realizzavano per tutti gli animali mantenuti in quella sedicente struttura.

Pertanto le valutazioni oggettive, basate sugli indicatori utilizzabili di malessere, quali le cosiddette "Cinque libertà" portano alla conclusione che nel modo di mantenere gli animali si realizzavano condizioni che inducevano malessere e stress agli animali e pertanto è ipotizzabile una violazione della l.189\04 art 544 sexies comma 3.

Stupisce che il maltrattamento non sia stato rilevato dagli organi ufficiali, i Servizi veterinari pubblici dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, in quanto la legislazione è chiara nel senso che il maltrattamento esiste laddove non si rispettino la naturalità degli animali, e quindi le necessità etologiche.

Si deve ricordare questo proposito quanto prevista dalla legge 189\04 che *all'art 544 sexies comma 3 L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro*

*Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze"*

Sulla base delle conoscenze scientifiche appare evidente, e dovrebbe essere elemento di formazione dei veterinari pubblici, il fatto che la condizione di mantenimento era incompatibile con la natura degli animali, per quanto si è detto in riferimento alla mancata soddisfazione di bisogni fondamentali che permettessero di vivere in maniera il più possibile vicina alla naturalità. Se ciò non avviene, si realizza una condizione incompatibile con la natura dell'animale e data la violazione grave delle libertà indicate si deve affermare che la situazione produceva grave sofferenza negli animali.

Il caso in questione ricade a pieno titolo nelle fattispecie previste dalla legge 189\04 anche in riferimento all'articolo 3 della stessa: *l. 189\04 Art. 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale). 1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:*

*"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonchè dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente*

*Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno": 2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*

L'articolo prevede effettivamente una deroga per l'applicazione della legge ma si riferisce a quanto normato da specifiche leggi riguardanti, oltre ad altre casistiche, l'allevamento. La non applicabilità varrebbe se esistesse una legge che indicasse la possibilità di mantenere gli animali nelle condizioni in cui si trovavano. Poichè evidentemente non è così, lo stato di fatto in cui vivevano gli animali, per il motivo che ad essi era negata la manifestazione di un comportamento etologico o naturale si realizza appunto a pieno titolo quanto previsto dalla legge 189\04 e quindi il reato di maltrattamento animale.

Sempre sulla base di quanto prevede la legge 189\04, se si evince che gli animali in questione erano oggetto di una grave forma di maltrattamento, essi possono essere confiscati dal momento che le condizioni in cui tuttora vivono non sono tali da garantire il ripristino delle condizioni di vita etologiche e il mantenerli in tali condizioni significa perpetuare uno stato di malessere a cui invece si deve porre termine. Risulta infatti che gli animali sono nutriti da un vicino che ha provveduto a realizzare un'opportuna apertura nella recinzione per far uscire gli animali dalla proprietà altrui per poterli nutrire, ma non si è potuto provvedere ad un adeguato riparo.

Lo stato attuale, per cui si è indotta una apertura nella recinzione per permettere al vicino di nutrire gli animali i quali però continuano ad essere privi di un idoneo riparo, non permette di realizzare una condizione di adeguatezza per rispondere alle esigenze etologiche e quindi non si pone fine allo stato di malessere, come invece dovrebbe avvenire: accertata infatti una situazione di irregolarità il primo obiettivo è quello di porvi fine e di rimediare alle negatività.

Il perdurare di uno stato di tale tipo non garantisce il rispetto della legge sul maltrattamento perché non è pensabile che individuata una condizione di possibile reato se ne permetta la continuazione.

È pertanto necessario che l'autorità giudiziari valuti la possibilità del sequestro e della confisca degli animali al fine di metterli in condizioni migliori di vita e ne affidi, come previsto dall'articolo 3 della legge 189\04 la custodia ad associazioni che ne facciano richiesta tra quelli individuati con decreto del Ministero della salute.

Non si comprende quali siano state le argomentazioni e le valutazioni degli organi ufficiali dell'Asl competente per territorio che non hanno portato al corretto rilievo della tipologia della situazione dal punto di vista legale e non abbiano condotto all'individuazione di una condizione di maltrattamento, non permettendo di porre in essere azioni atte a far cessare il malessere, neppure predisponendo interventi per provvedere al riparo e all'alimentazione degli animali. Ciò potrebbe dar adito ad una analisi dell'avvenuto per valutare se il comportamento dei Veterinari ufficiali, in quanto Ufficiali di Polizia Giudiziaria, non siano caratterizzato da omissione di atti d'ufficio poiché mancata individuazione di una violazione di una legge penale potrebbe risultare omissiva nei confronti del responsabile ed essi, nella loro funzione non dovevano ignorare quanto previsto dalle legge 189\04.

Per quanto riguarda la mancata registrazione degli animali, prevista dalle leggi nazionali, il Servizio veterinario dovrebbe provvedere all'identificazione per permetterne lo spostamento in una condizione più idonea, in quanto il principio della risposta alle esigenze etologiche, e quindi al por fine al maltrattamento, viene prima di altri obblighi. L'identificazione e la registrazione devono essere effettuate immediatamente, e se non vi è la collaborazione del proprietario si deve ricorrere all'appoggio della Forza pubblica, e quindi si deve individuare, eventualmente insieme alle associazioni così come definite all'articolo 3 della legge 189\04, una sistemazione idonea, evidentemente non a contatto con altri animali per motivi di sanità pubblica, dal momento che finchè non saranno pervenuti gli esiti delle indagini profilattiche non si conosce l'eventuale presenza di malattie infettive trasmissibili e nei cui confronti lo stato prevede opportune profilassi. Il non rispondere a queste urgenze potrebbe comportare problemi nei confronti dei Veterinari ufficiali perchè si tratterebbe di comportamenti che indurrebbero una prosecuzione di uno stato di malessere degli animali, costretti a permanere in una condizione di sofferenza, che potrebbe ravvisare una violazione della legge 189\04 per lasciar perdurare uno stato di maltrattamento di animali.

A.V.D.A.  
Il Presidente

